

## REGOLAMENTO (CE) N. 1660/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che, in base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea<sup>(2)</sup>, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, l'11 dicembre 1997 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 1999;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 1999.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento<sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite, in tonnellate di stazza lorda e in numero di navi, tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) pesca di pesci/cefalopodi:               |           |
| Spagna:                                     | 1 350 tsl |
| Italia:                                     | 1 200 tsl |
| Grecia:                                     | 1 450 tsl |
| b) pesca di gamberetti:                     |           |
| Spagna:                                     | 700 tsl   |
| Portogallo:                                 | 200 tsl   |
| Grecia:                                     | 100 tsl   |
| c) tonniere con reti a circuizione:         |           |
| Francia:                                    | 19 navi   |
| Spagna:                                     | 14 navi   |
| d) tonniere con lenze e canne               |           |
| Francia:                                    | 8 navi    |
| Spagna:                                     | 5 navi    |
| e) pescherecci con palangari di superficie: |           |
| Francia:                                    | 3 navi    |
| Spagna:                                     | 23 navi   |
| Portogallo:                                 | 2 navi.   |

Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 210 del 6. 7. 1998.

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Per il testo del protocollo, cfr. GU L 196 del 14. 7. 1998, pag. 28.